



Bruxelles, 24.2.2022
COM(2022) 63 final

2022/0043 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la modifica dell'allegato IV

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea da parte della Commissione nel contesto della modifica dell'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, limitatamente all'allegato IV di tale accordo, l'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche. L'allegato IV è anche noto come intesa settoriale sui mutamenti climatici (CCSU).

La modifica in discussione tra i partecipanti all'accordo riguarda più specificamente l'appendice III della CCSU, ove sono definiti i criteri di ammissibilità per i progetti di adattamento ai mutamenti climatici. La discussione fa seguito a una proposta dell'Unione europea finalizzata a migliorare l'efficienza dei criteri per l'identificazione dei pertinenti progetti di adattamento.

L'Unione europea dovrebbe continuare a dimostrare le proprie forti ambizioni in materia di azione per il clima e prepararsi a prendere posizione su un eventuale accordo che potrebbe essere concluso prima della prossima riunione dei partecipanti nel marzo 2022.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

L'accordo è un "gentlemen's agreement" tra l'UE, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Turchia e il Regno Unito e istituisce un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica ciò significa creare condizioni di parità (in base alle quali la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni finanziarie offerte) adoperandosi al contempo per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata e non costituisce un atto dell'OCSE¹, anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione.

L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici in funzione degli sviluppi strategici e sui mercati finanziari che incidono sulla concessione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è stato recepito e quindi reso giuridicamente vincolante nell'UE dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{2 3}. Le revisioni delle condizioni e dei termini dell'accordo sono integrate nel diritto dell'UE mediante atti delegati a norma dell'articolo 2 di detto regolamento.

2.2. I partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo e nelle procedure scritte del processo decisionale dei partecipanti all'accordo. Le decisioni

¹ Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.

² Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

³ Versioni precedenti dell'accordo dell'OCSE erano state recepite nel diritto dell'UE con decisioni del Consiglio.

relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso. La posizione dell'Unione è adottata dal Consiglio ed è esaminata dagli Stati membri in sede di gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio⁴.

2.3. L'atto previsto dei partecipanti alla CCSU

L'aggiornamento dei criteri di ammissibilità figuranti nell'appendice III della CCSU è in discussione tra i partecipanti in seguito a una proposta dell'Unione europea presentata il 16 novembre 2021.

Nella sua proposta l'Unione europea ha suggerito sia di integrare permanentemente nell'accordo la componente di adattamento ai mutamenti climatici (appendice III), data l'importanza di stimolare i finanziamenti per il clima, sia di aggiornare i criteri di ammissibilità per i progetti di adattamento ai mutamenti climatici figuranti nell'appendice III. L'aggiornamento proposto avvicinerrebbe i criteri di identificazione dei progetti di adattamento ai mutamenti climatici a determinati standard utilizzati dalle banche di sviluppo, in quanto l'esperienza dimostra che i criteri attuali – secondo i quali l'adattamento ai mutamenti climatici deve costituire l'obiettivo precipuo del progetto – non sono adeguati alle operazioni di credito all'esportazione, che di solito comprendono anche attività commerciali al fine di generare un flusso di cassa. I criteri proposti riguarderebbero anche i progetti che prevedono solo in parte l'adattamento ai mutamenti climatici e in tal modo le condizioni della CCSU si applicherebbero unicamente alla componente di un progetto relativa all'adattamento.

La proposta di aggiornamento dell'appendice III è stata discussa il 1° dicembre 2021 alla 151^a riunione dei partecipanti e ha riscosso favore. Uno dei partecipanti ha chiesto che i nuovi criteri siano approvati con una clausola di decadenza che consenta di valutarne nuovamente l'adeguatezza a tempo debito.

Visto il favore incontrato dalla proposta, la presidenza ha proposto all'Unione europea di rivedere la sua proposta tenendo conto dei suggerimenti redazionali che gli altri partecipanti avrebbero inoltrato entro la fine del 2021, nella prospettiva di aprire una procedura scritta di adozione all'inizio del 2022.

L'atto previsto dei partecipanti consiste nella decisione di modificare i criteri di ammissibilità dei progetti di adattamento ai mutamenti climatici della CCSU mediante procedura scritta all'inizio del 2022.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La proposta dell'Unione europea, ampiamente sostenuta dai partecipanti, è stata preliminarmente discussa e adottata in sede di gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio.

La posizione da adottare a nome dell'Unione è allegata alla presente decisione e si basa sulla proposta dell'Unione europea e sull'esito della discussione del 1° dicembre 2021.

La posizione proposta consiste nell'aggiornamento dei criteri per i progetti di adattamento ai mutamenti climatici che figurano nell'appendice III della CCSU, traendo ispirazione dai principi comuni per il monitoraggio dei finanziamenti destinati alla mitigazione dei cambiamenti climatici elaborati da alcune banche multilaterali di sviluppo. Poiché i nuovi criteri riguarderanno anche i progetti che prevedono solo in parte l'adattamento ai mutamenti climatici, l'aggiornamento proposto dell'appendice III comporta alcune modifiche di determinati articoli della CCSU per tenere conto di tale aspetto.

⁴ Decisione del Consiglio che reca istituzione di un Gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari (GU P 66 del 27.10.1960, pag. 1339).

Per mantenere lo slancio positivo in seno all'OCSE l'Unione europea punta a conseguire un accordo appena possibile al fine di effettuare tale importante aggiornamento della CCSU.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁵.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. Ciò in quanto l'articolo 2 del suddetto regolamento stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo". Sono comprese in tale casistica le modifiche degli allegati dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i crediti all'esportazione, che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la modifica dell'allegato IV

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito "l'accordo") sono stati recepiti e quindi resi giuridicamente vincolanti nell'Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (2) A norma dell'articolo 9 dell'allegato IV dell'accordo, i partecipanti procedono a un riesame dell'appendice III dell'allegato al più tardi entro la fine del 2020, al fine di valutare le iniziative internazionali connesse all'adattamento, le condizioni di mercato e le esperienze acquisite dalla procedura di notifica al fine di determinare se le definizioni, i criteri relativi ai progetti, le condizioni e i termini devono essere mantenuti e/o modificati.
- (3) I partecipanti sono chiamati a decidere con procedura scritta in merito alla decisione prevista di modificare l'appendice III dell'allegato IV dell'accordo.
- (4) La decisione prevista dovrebbe essere in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea in conformità all'accordo di Parigi e alla politica climatica dell'Unione.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla procedura scritta tra i partecipanti all'accordo, poiché la decisione prevista dei partecipanti vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,

⁶ Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45) (di seguito il "regolamento (UE) n. 1233/2011").

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito all'adozione, da parte dei partecipanti mediante procedura scritta, della decisione di modificare l'allegato IV dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico figura nell'allegato.

Articolo 2

Eventuali modifiche di lieve entità delle modifiche proposte dell'allegato IV dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico figuranti nell'allegato possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*